



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

OGGETTO: Regolamento abitativo della Scuola superiore ISUFI: Modifica – emanazione

### **IL RETTORE**

- VISTO il D.R. n. 732 del 10/10/2019 di emanazione del Regolamento abitativo della Scuola superiore ISUFI;
- VISTO il verbale del 26.4.2022 del Consiglio direttivo della Scuola Superiore ISUFI;
- TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Commissione mista statuto e regolamenti nella seduta del 10.5.2022;
- VISTA la delibera n. 86 del 8.6.2022 con la quale il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno modificare l'art. 8 prevedendo la consegna della tessera magnetica da parte dell'allievo in caso di allontanamento dalla struttura esclusivamente dalle ore 18.00 alle ore 8.00 o per assenze superiori a 24 ore, in quanto nella attività diurne il *College* viene utilizzato per attività istituzionali e la consegna della scheda ogni volta che ci si allontana dalla struttura ospitante è tipica di strutture meramente residenziali;
- VISTA la delibera n. 75 del 22.06.2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in abitativo della Scuola Superiore ISUFI;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 32 e 43;

### **DECRETA**

**Art. 1** Approvare ed emanare il *Regolamento abitativo della Scuola Superiore* nel testo allegato al presente decreto (All. n.1).

**Art. 2** Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione – Statuto e Regolamenti- Interesse Generale – Ufficio e/o strutture e contestualmente verrà abrogato il *Regolamento abitativo della Scuola Superiore* emanato con il D.R. n. 732 del 10.10.2019.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore  
(Prof. Fabio Pollice)

*Alla Scuola Superiore ISUFI  
A tutti i Dipartimenti  
Alle Ripartizioni  
In comunicazione*



**Regolamento abitativo della Scuola Superiore ISUFI  
approvato dal  
Consiglio di Amministrazione del 08.06.2022 (delibera n. 86)  
Senato accademico del 22.06.2022 (delibera n. 75)**

**Art. 1 – Oggetto**

1. La Scuola Superiore ISUFI riconosce e promuove i valori della comunità e della condivisione della vita e dello studio all'interno dei propri spazi anche attraverso soluzioni abitative di tipo residenziale secondo quanto stabilito ai fini dell'accreditamento ai sensi del DM 388 del 2013.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto dell'Università del Salento e tenendo conto delle finalità istituzionali di cui al DM 24 aprile 2013 n. 388, la vita collegiale degli allievi ordinari e le modalità di utilizzo degli alloggi e delle strutture della Scuola Superiore ISUFI.
3. Le regole di condotta sancite dal presente Regolamento si applicano a tutti gli ospiti, anche diversi dagli allievi, a qualsiasi titolo siano stati ammessi alla struttura, nonché ai loro visitatori.

**Titolo I - Vita collegiale**

**Art. 2 – Doveri generali**

1. Gli ospiti, all'interno del *College*, devono assumere un comportamento consono alla civile convivenza, che non arrechi disturbo all'attività istituzionale, alle funzioni amministrative e al riposo.
2. È vietato tenere comportamenti che mettano in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica propria e degli altri ospiti.
3. L'ospite che rilevi la violazione dei doveri sanciti dal presente articolo, a danno suo o di altri, deve darne immediata comunicazione al Direttore, anche per il tramite degli uffici dell'Amministrazione.

**Art. 3 - Norme di condotta: tutela del patrimonio della Scuola**

1. Sono vietati comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola.
2. È vietato introdurre nella Residenza e tenere in camera armi, esplosivi, nonché sostanze nocive.
3. È vietato tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse.
4. È vietato apportare modifiche permanenti alle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni alle camere e viceversa, smontare e/o modificare gli arredi.
5. Negli alloggi non possono essere tenuti apparati a gas, macchine o dispositivi diversi da quelli informativi, audio o video, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Responsabile della sicurezza di Ateneo. È assolutamente vietato accendere fuochi.
6. È vietata la detenzione all'interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salvo quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso, alle cure farmacologiche.
7. È vietato danneggiare le aree verdi della Scuola.
8. È vietato ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi altra via di fuga.
9. È vietato fumare in tutti i locali interni del *College*.



**Art. 4 - Norme di sicurezza**

1. Ai fini della sicurezza, della prevenzione dei rischi e della prevenzione degli incendi, è obbligo degli occupanti rispettare tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia.
2. In caso di emergenza, gli occupanti delle camere devono attenersi alle indicazioni di sicurezza presenti nei locali.
3. È vietato danneggiare, manomettere o rendere anche temporaneamente inservibili gli impianti antincendio.

**Art. 5 - Sanzioni disciplinari**

L'ospite che commetta una o più violazioni degli obblighi previsti nel presente Regolamento è sanzionato in base al Regolamento di Ateneo per gli Studenti

**Titolo II - Funzionamento del *College***

**Art. 6 - Residenzialità**

1. Ai fini della gestione degli alloggi, l'anno accademico inizia a decorrere dal 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno solare successivo.

**Art. 7 - Assegnazione dei posti letto**

1. All'inizio di ogni anno accademico le camere sono assegnate agli allievi ordinari aventi diritto con effetto limitato al medesimo anno.
2. L'assegnazione è effettuata dall'Amministrazione secondo direttive di massima impartite dal Direttore, su proposta del rappresentante degli allievi in seno al Consiglio Didattico.
3. Durante i periodi di chiusura disposti dalla Scuola in corrispondenza delle vacanze estive o per necessità dettate da interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli ospiti sono tenuti a lasciare libere da ogni effetto personale le camere assegnate.
4. L'allievo ordinario autorizzato a svolgere un periodo di studio e di ricerca fuori sede per un periodo di tempo superiore a un mese è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali per permetterne l'utilizzo, anche temporaneo. Al definitivo rientro dalla missione l'allievo riprende possesso della medesima stanza.

**Art. 8 - Uso delle camere**

1. All'inizio dell'anno accademico ogni allievo dei Corsi ordinari riceve in consegna una camera arredata con relativa tessera magnetica, che dovrà essere consegnata all'addetto alla portineria o all'addetto alla vigilanza del *College* ogni volta che l'allievo si allontani dalla struttura dalle ore 18.00 alle ore 8.00 o per assenze superiori a 24 ore.

I mobili e gli oggetti contenuti nella camera sono descritti in un apposito inventario che viene consegnato all'assegnatario e dal medesimo sottoscritto, dopo verifica da parte sua, alla presenza di un incaricato della Scuola, che lo stato della camera sia conforme a quanto contenuto nell'inventario.

Al termine dell'anno accademico l'ospite è tenuto a restituire la stanza e i relativi arredi nelle stesse condizioni della consegna, descritte nell'elenco sottoscritto, salva difformità per il normale deterioramento dei beni dovuto all'uso ordinario.

2. La Scuola fornisce tutta la biancheria di corredo delle camere e dei bagni di pertinenza. All'atto del rilascio della stanza gli ospiti devono restituire in buone condizioni il corredo fornito dalla Scuola. I capi di biancheria danneggiati o sottratti sono addebitati all'ospite, salvo che questi non provi la responsabilità di



terzi.

3. Il personale addetto al servizio di pulizia dei locali ha accesso alle camere degli allievi nei limiti dell'espletamento del servizio medesimo.

4. Durante il periodo abitativo presso la Scuola, gli ospiti sono tenuti a mantenere l'ordine del proprio alloggio.

5. L'ospite è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al tecnico addetto di eventuali guasti nella propria stanza e a consentire l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, secondo la frequenza, i modi e i tempi indicati dalla Scuola.

6. In caso di necessità, un *passpartout*, in grado di aprire tutte le stanze, è disponibile presso la Portineria del *College* dalle 7 alle 19. Dalle 19 alle 7 il *passpartout* è in dotazione al servizio di vigilanza del Campus Ecotekne, che può essere contattato telefonicamente al numero esposto presso la Portineria del *College* per il pronto intervento.

In caso di black out elettrici durante il fine settimana, il numero telefonico da contattare per il pronto intervento di riavvio della centrale termica è esposto presso la portineria del *College*.

#### **Art. 9 – Uso delle aree comuni**

1. Gli ospiti sono tenuti a rispettare l'ambiente interno ed esterno alla struttura residenziale e a contribuire alla cura dell'ordine di tutti gli spazi di uso comune.

2. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) e alle attrezzature di uso comune devono essere immediatamente segnalati al personale di portineria.

#### **Art. 10 – Visite**

1. Gli ospiti del *College* possono ricevere visite dalle ore 8.00 alle ore 23.00, dalla domenica al giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi.

2. Per accedere al *College* i visitatori devono esibire un documento di identità al personale di portineria che provvede a registrarlo e a chiedere il consenso del destinatario della visita all'ingresso nella struttura dell'estraneo.

L'accesso da parte di minori è consentito quando i medesimi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o siano accompagnati da familiari adulti.

3. Ai visitatori si applicano gli stessi obblighi di condotta previsti per gli ospiti dal presente Regolamento. In caso di violazione, il Consiglio Direttivo può vietare temporaneamente o a tempo indeterminato l'ingresso ai trasgressori.

4. L'accesso dei visitatori può essere escluso o limitato in ogni momento per motivi di sicurezza o per ragioni connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola.

#### **Art. 11 – Responsabilità degli ospiti**

1. Tutti gli ospiti rispondono per sé e per i propri visitatori della buona conservazione dei locali e dei beni assegnati in uso esclusivo, nonché di quelli di uso comune dei quali si servono.

2. Nel caso di camere con più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.

#### **Art. 12 – Ospitalità presso il College ISUFI di studenti non allievi**

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore ISUFI può autorizzare l'uso delle stanze per la residenzialità di ospiti esterni: studenti stranieri e post doc non iscritti a corsi di studio dell'Università del Salento e Visiting professors e Personale Tecnico – amministrativo di altre Università in visita Erasmus



2. La durata minima dell'ospitalità è di 20 giorni, la durata massima di mesi 6.

3. La tariffa giornaliera per l'ospitalità è di € 10,00.

**Art. 13 – Utilizzazione degli spazi comuni da parte di esterni**

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore ISUFI può autorizzare l'uso da parte di esterni degli spazi comuni, Aula Seminari, Aule didattiche e Caffetteria, per l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, eventi ed altre attività didattiche.

2. Salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo, l'utilizzazione degli spazi comuni è da intendersi dietro pagamento delle spese.

**Art. 14 – Responsabilità della Scuola**

1. La Scuola Superiore ISUFI non assume alcuna responsabilità per atti di terzi a danno degli ospiti del *College*, né per quelli degli ospiti a danno di altri ospiti.

2. La Scuola Superiore ISUFI non assume alcuna responsabilità nei confronti degli occupanti per lo smarrimento, il danneggiamento, il deterioramento o il furto di oggetti o di valori appartenenti agli ospiti e conservati negli spazi individuali o comuni.

**Art. 15 – Servizi accessori**

1. L'uso della lavanderia, della biblioteca e della palestra è disciplinato da apposite linee guida emanate dal Consiglio direttivo.